

DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007

Art. 15

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica denominato: "fondo rotativo", per favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi' come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.